



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2014/00050 di Reg.

Seduta del 07/07/2014

N. Prog.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2014

L'anno 2014, il giorno sette del mese di luglio alle ore 15:00, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco **BONALDI STEFANIA**

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	CAPPELLI VINCENZO	13.	COTI ZELATI EMANUELE	
02.	GIOSSI GIANLUCA	14.	DELLA FRERA WALTER	Ag
03.	GUERINI EMILIO	15.	VERDELLI DANTE	
04.	VALDAMERI PAOLO	16.	AGAZZI ANTONIO	
05.	GALVANO LUIGI	17.	BERETTA SIMONE	
06.	SEVERGNINI LIVIA	18.	ANCOROTTI RENATO	A
07.	CASO TERESA	19.	ZANIBELLI LAURA MARIA	
08.	MOMBELLI PIETRO	20.	PATRINI PAOLO ENRICO	Ag
09.	GRAMIGNOLI MATTEO	21.	ARPINI BATTISTA	
10.	GUERINI SEBASTIANO	22.	BOLDI ALESSANDRO	
11.	LOTTAROLI MARIO	23.	DI FEO CHRISTIAN	
12.	SARTORI CAMILLO	24.	TORAZZI ALBERTO	

e pertanto complessivamente presenti n. 20 e assenti n. 5 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

BERETTA ANGELA
SALTINI MORENA
PILONI MATTEO

BERGAMASCHI FABIO
VAILATI PAOLA
GALMOZZI ATTILIO

A

Presiede: Il **Presidente del Consiglio** Vincenzo Cappelli.

Partecipa: Il **Segretario Generale** Maria Caterina De Girolamo

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Valdameri Paolo

2) Guerini Sebastiano

Il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'Art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC", che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- che ai sensi del comma 677, il Comune con la deliberazione di cui sopra, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'Art. 13, comma 2 del D.L. n. 601/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'Art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;
- che il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- che il comma 702 dell'Art. 1 della Legge n. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

PRESO ATTO del comma 677, dell'Art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'Art. 13, comma 2 del D.L. n. 601/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'Art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;

PRESO ATTO che il comma 688 dell'Art. 1, Legge n. 147/2013, come sostituito dal Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, stabilisce che "per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676 del richiamato Art. 1, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti; mentre per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote";

PRESO ATTO in particolare dell'Art. 9 "Soggetto passivo del tributo" del CAPITOLO 3 - Disciplina componente (TASI), del Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC", che prevede "Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante tra il 10 e 30 per cento ed è definita dal Consiglio Comunale nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale, assunta in data odierna, sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- A) Abitazione Principale e relative pertinenze: Esenti
- B) aliquota ordinaria IMU del 4 per mille (0,4%): per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- C) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/1 > A/9, (secondo case sfitte);
- D) aliquota agevolata IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/1 > A/9, nel caso in cui l'unità immobiliare (data in locazione) soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria);
- E) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/10, B e C, (immobile sfitto);
- F) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati Cat. A/10, B e C; (immobile dato in locazione);
- G) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (immobile sfitto);
- H) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, (immobile dato in locazione);
- I) aliquota IMU del 9,6 per mille (0,96%): per le aree edificabili;
- L) aliquota agevolata IMU del 5 per mille (0,5%): per i fabbricati adibiti a civile abitazione, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, non assimilabili all'abitazione principale e le relative pertinenze, concessi in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano l'abitazione come abitazione principale;
- M) aliquota agevolata IMU del 7,6 per mille (0,76%) per gli immobili classificati nel gruppo catastale D posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997- destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma;
- N) aliquota agevolata IMU del 4 per mille (0,4%): per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 D.P.R. n. 61/1977;
- O) Fabbricati rurali ad uso strumentale: Esenti;
- P) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita: Esenti fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati;

- Detrazioni IMU di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale - categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER;

CONSIDERATO che per far fronte alle necessità di Bilancio per l'anno 2104, relative alla parziale copertura dei Servizi indivisibili, così come dettagliatamente indicati nell'allegato A), facente parte integrante e sostanzialmente della presente deliberazione, si rende necessario adottare il presente provvedimento col quale si definiscono per l'anno 2014 la misura della TASI da applicarsi nell'anno 2014 come di seguito indicate, da leggersi congiuntamente alle aliquote del Tributo IMU (sopra riprese), rispettando la soglia massima stabilita con l'Art. 1 comma 677 della legge di stabilità 2014;

RITENUTO che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, così come indicato dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per un importo stimato in circa Euro 3.770.167,76, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

- A) aliquota TASI nella misura di 3,3 per mille: *per gli immobili di categoria da A2 ad A7 adibiti ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;*
- B) aliquota TASI nella misura di 2 per mille: *per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 4 per mille;*
- C) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/1 > A/9) (secondo case sfitte);*
- D) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/1 > A/9): nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione, l'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione dal detentore è nella misura del 30%, mentre la restante parte, nella misura dell'70%, è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*
- E) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/10, B e C (Immobili sfitti);*
- F) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/10, B e C: nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione, l'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione dal detentore è nella misura del 30%, mentre la restante parte, nella misura dell'70%, è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*
- G) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. D (Immobili sfitti);*
- H) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. D: nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione, l'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione dal detentore è nella misura del 30%, mentre la restante parte, nella misura dell'70%, è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*
- I) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per le aree edificabili;*
- L) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille: *per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, non assimilabili all'abitazione principale e le relative pertinenze, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano l'abitazione come abitazione principale;*
- M) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997- destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma;*
- N) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 D.P.R. n. 61/1977;*
- O) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per i fabbricati rurali ad uso strumentale;*
- P) aliquota TASI nella misura di 2,5 per mille: *per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*

RITENUTO di assimilare le seguenti unità immobiliari all'abitazione principale:

- unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla camera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RITENUTO di prevedere nel 30 per cento la misura della TASI posta a carico dell'occupante del tributo, mentre quella restante del 70 per cento da corrispondere da parte del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, Categorie catastali: da A/1 > A/9) – A/10, B, C e D; rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO altresì di prevedere, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate, le seguenti detrazioni di importo decrescente all'incremento del valore della rendita secondo le seguenti fasce di rendita:

1	Rendita catastale fino a € 300 *	Detrazione del 75% dell'imposta complessivamente dovuta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
2	Rendita catastale compresa fra € 301 e € 400 *	Detrazione del 50% dell'imposta complessivamente dovuta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
3	Rendita catastale compresa fra € 401 e € 500 *	Detrazione del 25% dell'imposta complessivamente dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

(*) Compresa relative pertinenze nella misura massima di una unità per categoria catastale C/2 – C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC", con riferimento al CAPITOLO 3 - Disciplina componente Tributo Servizi Indivisibili (TASI), nel territorio di questo Comune;

RICHIAMATI

- l'Art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'Art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'Art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'Art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere espresso dal Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno 29 aprile 2014, avente per oggetto "Differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali" e che, pertanto, risulta applicabile il disposto di cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in merito all'autorizzazione dell'Esercizio Provvisorio 2014, sulla base delle risultanze dell'assestamento del Bilancio 2013;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2014 le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili "TASI", quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", così distinte:
 - A) aliquota TASI nella misura di 3,3 per mille: *per gli immobili di categoria da A/2 ad A/7 adibiti ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;*
 - B) aliquota TASI nella misura di 2 per mille: *per unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 4 per mille;*
 - C) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/1 > A/9 (seconde case sfitte);*
 - D) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/1 > A/9): nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione, l'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione dal detentore è nella misura del 30%, mentre la restante parte, nella misura dell'70%, è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*
 - E) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/10, B e C (Immobili sfitti);*
 - F) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. A/10, B e C: nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione, l'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione dal detentore è nella misura del 30%, mentre la restante parte, nella misura dell'70%, è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*
 - G) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. D (Immobili sfitti);*
 - H) aliquota TASI nella misura di 1 per mille: *per i fabbricati Cat. D: nel caso in cui l'unità immobiliare sia data in locazione, l'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione dal detentore è nella misura del 30%, mentre la restante parte, nella misura dell'70%, è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*
 - I) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per le aree edificabili;*
 - L) aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille: *per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, non assimilabili all'abitazione principale e le relative pertinenze, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che utilizzano l'abitazione come abitazione principale;*
 - M) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per gli immobili classificati nel gruppo catastale D - posseduti ed utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'Art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997- destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività individuate dalla norma;*
 - N) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi la stessa finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 D.P.R. n. 61/1977;*
 - O) aliquota TASI nella misura del 1 per mille: *per i fabbricati rurali ad uso strumentale;*
 - P) aliquota TASI nella misura di 2,5 per mille: *per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;*
- 2) di stabilire nel 30 per cento la misura della TASI posta a carico dell'occupante del tributo, mentre quella restante del 70 per cento da corrispondere da parte del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, Categorie catastali: da A/1 > A/9) – A/10, B, C e D; rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 3) di assimilare le seguenti unità immobiliari all'abitazione principale:
 - unità immobiliari, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 4) di introdurre per l'anno 2014, relativamente alle abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, e alle unità immobiliari ad esse assimilate, una detrazione d'imposta di importo decrescente all'incremento del valore della rendita, secondo le seguenti fasce di rendita:

1	Rendita catastale fino a € 300 *	Detrazione del 75% dell'imposta complessivamente dovuta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
2	Rendita catastale compresa fra € 301 e € 400 *	Detrazione del 50% dell'imposta complessivamente dovuta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
3	Rendita catastale compresa fra € 401 e € 500 *	Detrazione del 25% dell'imposta complessivamente dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

(*) Compresa relative pertinenze nella misura massima di una unità per categoria catastale C/2 – C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

- 5) di dare atto dell'indicazione analitica dei costi dei Servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, riportati nell'allegato A), facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- 6) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 3.770.167,76, è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI per l'anno 2014:

1° rata	16 ottobre	Acconto del 50%	dell'importo del tributo complessivo calcolato sulle aliquote fissate dal Comune per il tipo di immobile per anno 2014
2° rata	16 dicembre	Saldo	dell'importo della quota a congruaggio della prima rata sul tributo complessivo stabilito dal Comune per il tipo di immobile per anno 2014
<i>(è facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 ottobre)</i>			

- 8) di demandare al Funzionario Responsabile dell'imposta Unica Comunale "IUC", l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
- 9) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Unica Comunale "IUC", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98.

10) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

La proposta sopra riportata, che a seguito di votazione palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

(è fuori dall'aula il consigliere Torazzi)

Voti favorevoli n. 13

Voti contrari n. 6 (Agazzi, Beretta, Zanibelli, Arpini, Boldi, di Feo)

E' APPROVATA

(*)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

06/06/2014

Il Dirigente di Settore
Luigi Miglio

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari che avranno diretta corrispondenza sulle poste contabili, parte entrata, del Bilancio Comunale. Atto propedeutico all'approvazione del Bilancio Preventivo 2014. Parere favorevole.

06/06/2014

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Vincenzo Cappelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 09/07/2014 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 24/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

09/07/2014